



**LA
CONVENZIONE
EUROPEA
DEI DIRITTI
DELL'UOMO**

**UNO
STRUMENTO
VIVENTE**



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Uno strumento vivente

Seán Keenan

Indice

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo	5
La Corte europea dei diritti dell'uomo	5
La giurisprudenza	6
L'impatto della Convenzione	6
La Convenzione, uno strumento moderno	7
Le riforme del sistema della Convenzione	8
Allegato 1 : La Convenzione in breve	10
Allegato 2 : Stati firmatari della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	15
Allegato 3 : Date importanti	16
Allegato 4 : I protocolli alla Convenzione	18
Allegato 5 : Elenco delle firme e delle ratifiche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Trattato n° 005)	22

Edizione inglese

The European Convention on Human Rights – A living instrument

Questo documento è stato preparato dall'Unità delle Relazioni Pubbliche della Corte. Il suo obiettivo è di presentare in maniera semplificata i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, a solo scopo pedagogico. I testi che fanno fede giuridicamente sono infatti le versioni ufficiali, in inglese e francese, della Convenzione.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessun estratto di questa pubblicazione può essere tradotto, riprodotto, registrato o trasmesso, sotto qualsiasi forma o mezzo - elettronico (Cd-Rom, Internet, ecc.), meccanico, fotocopia, registrazione o in qualsiasi altro modo - senza previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Relazioni con il pubblico della Cancelleria della CEDU.

© Copyright: Consiglio d'Europa

© Illustrazione: Shutterstock

© Progettazione grafica: CEDU – Ufficio Relazioni con il pubblico

© Impaginazione: CEDU – Ufficio Relazioni con il pubblico


© Corte Europea dei diritti dell'uomo, settembre 2020

L'importanza della Convenzione europea risiede, da una parte, nella portata dei diritti e delle libertà fondamentali che protegge; dall'altra, nel sistema che ha istituito con la creazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, cui spetta vegliare sul rispetto degli impegni presi dagli Stati membri; un sistema in cui i privati possono ricorrere contro uno Stato in caso di lesione dei loro diritti e libertà fondamentali.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, è stata il primo strumento che dà espressione concreta e forza vincolante ai diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione enumera dei diritti assoluti che gli Stati non possono pregiudicare, come il diritto alla vita o il divieto della tortura, e protegge dei diritti e delle libertà che possono essere limitati solo nel rispetto della legge e allorquando sia necessario in una società democratica; si tratta, per esempio, del diritto alla libertà e alla sicurezza o ancora del diritto al rispetto della vita privata o familiare.

In seguito all'adozione di protocolli addizionali, il testo iniziale si è arricchito di numerosi diritti, quali l'abolizione della pena di morte, la protezione della proprietà, il diritto a libere elezioni e la libertà di circolazione.



La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte europea dei diritti dell'uomo, organo giudiziario del Consiglio d'Europa, esamina sia i ricorsi introdotti da individui, sia i ricorsi interstatali, ovvero quei ricorsi introdotti da uno Stato contro un altro Stato firmatario della Convenzione. Attualmente 47 paesi si sono impegnati a garantire i diritti e le libertà fondamentali, non solo ai propri cittadini ma anche a tutte le persone, anche non europee, che si trovino sotto la loro giurisdizione.

La giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte è varia e copre molteplici settori. La violazione della Convenzione che viene più spesso accertata dalla CEDU riguarda il diritto ad un equo processo, tanto in relazione all'equità della procedura che alla sua durata. Il diritto alla libertà e alla sicurezza e la protezione della proprietà sono altre violazioni frequentemente accertate.

La Corte si è pronunciata su numerosi temi sociali come l'aborto, il suicidio assistito, l'ispezione corporale, la schiavitù domestica, l'adozione da parte degli omosessuali, l'utilizzo di simboli religiosi a scuola, la protezione delle fonti giornalistiche o ancora la conservazione di dati relativi al DNA.

L'impatto della Convenzione

L'importanza del lavoro della Corte di Strasburgo è dovuta alla forza vincolante delle sue sentenze. Lo Stato condannato è tenuto a conformarsi alla sentenza rimediando al danno subito dalla parte ricorrente e, nella misura del possibile, ad annullare gli effetti della violazione. Lo Stato deve altresì fare in modo che non si riproduca di nuovo una violazione simile ossia deve fare in modo che altre persone non subiscano una violazione dello stesso tipo. Spesso ciò si traduce in pratica in una modificazione della legislazione.



Attraverso una modifica legislativa o della prassi interna, gli Stati permettono a tutti di beneficiare del progresso acquisito in materia di diritti umani. Una sola sentenza può quindi avere un impatto sull'insieme della popolazione di uno Stato. Il monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze spetta al Comitato dei ministri, organo esecutivo del Consiglio d'Europa.

Alcuni esempi di cambiamenti risultanti dalle sentenze della Corte:

- **Cipro** ha abolito la penalizzazione delle relazioni omosessuali tra adulti consenzienti,
- l'adesione ad un sindacato non è più obbligatoria in **Danimarca**,
- la **Francia** riconosce la parità nei diritti di successione tra figli legittimi e non legittimi,
- il **Regno Unito** ha abolito le punizioni fisiche nelle scuole pubbliche,
- la **Svizzera** ha adottato una legge per disciplinare le intercettazioni telefoniche,
- numerosi Stati hanno messo a punto delle procedure interne per contestare la durata eccessiva dei processi.

La Convenzione, uno strumento moderno

La forza della Convenzione e la sua straordinaria modernità risiedono nell'interpretazione che ne dà la Corte: un'interpretazione dinamica, alla luce delle condizioni di vita attuali. Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte ha esteso la portata dei diritti tutelati dalla Convenzione, anche se oggi le sue norme si applicano a situazioni totalmente inimmaginabili e imprevedibili all'epoca della sua adozione, quali i problemi collegati alle nuove tecnologie, alla bioetica o all'ambiente. La Convenzione si applica anche a problematiche sociali o sensibili derivanti ad esempio dal terrorismo o dalla situazione migratoria.

Le riforme del sistema della Convenzione

Dal giorno della sua creazione nel 1959, la Corte ha esaminato circa 910 000 ricorsi, che hanno dato luogo a sentenze, decisioni o radiazioni dal ruolo.

Di fronte al grande numero di ricorsi, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato dei protocolli alla Convenzione destinati a migliorare e a rafforzare il meccanismo di controllo inizialmente creato. Nuove formazioni giudiziarie sono inoltre state create per trattare i ricorsi più semplici.

Parallelamente, la Corte ha riformato i suoi metodi di lavoro al fine di aumentare la propria efficienza e ottimizzare le risorse. Ha per esempio instaurato la procedura della sentenza "pilota" per ovviare all'afflusso massivo di ricorsi vertenti su problemi simili, chiamati anche problemi sistemici, ossia risultanti dalla non conformità del diritto del Paese con la Convenzione.

La Corte ha inoltre adottato una politica di definizione delle priorità che tiene conto dell'importanza e dell'urgenza dei problemi sollevati nel decidere l'ordine di trattazione dei ricorsi.



La Convenzione è nata dalla volontà degli Stati di non rivivere mai più le atrocità della Seconda guerra mondiale. Nel 1949, dieci Stati hanno creato il Consiglio d'Europa al fine di far rispettare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto in tutta Europa. L'anno successivo, erano dodici gli Stati che aderivano alla Convenzione, creando una Corte incaricata di sorvegliare il rispetto dei loro impegni, una giurisdizione internazionale avente il diritto di condannarli e portarli al cambiamento delle loro legislazioni.

Oggi più che mai, la Convenzione è la pietra angolare del Consiglio d'Europa e qualsiasi Stato desideroso di diventare membro dell'Organizzazione è tenuto a firmarla e ratificarla. La giurisprudenza della Corte è un riferimento per le giurisdizioni nazionali della grande Europa e oggetto di citazione da parte di numerose Corti al di là delle frontiere europee.

Allegato 1 : La Convenzione in breve



Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Gli Stati riconoscono i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione a ogni persona che si trova sul loro territorio o sul territorio sul quale esercitano la propria autorità.



Articolo 2

Diritto alla Vita

Il diritto alla vita di tutti è protetto dalla legge.



Articolo 3

Divieto di tortura

Nessuno può subire torture o essere trattato in maniera inumana o degradante.



Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Nessuno può essere trattato come uno schiavo o essere costretto a compiere un lavoro forzato.



Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà. Una persona arrestata ha il diritto di conoscere rapidamente la ragione del suo arresto. Deve essere condotta davanti a un giudice e giudicata in tempi brevi o essere liberata in attesa del processo.



Articolo 6

Diritto a un equo processo

Ognuno ha diritto a un equo processo, in tempi ragionevoli e svolto da un tribunale indipendente e imparziale.

Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente finché la sua colpevolezza non sia stata accertata. L'indagato deve essere informato rapidamente dei capi d'accusa per avere il tempo di preparare la propria difesa. Ha il diritto di essere assistito da un difensore d'ufficio se non ha i mezzi per remunerarne uno.



Articolo 7

Nulla poena sine lege

Non si può essere considerati colpevoli di fatti che non costituivano reato nel momento in cui venivano posti in essere.



Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.



Articolo 9

Libertà di pensiero, coscienza e religione

Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, di praticare la propria religione in pubblico o in privato e quello di cambiare religione.



Articolo 10

Libertà di espressione

Ognuno ha diritto alla libertà di espressione. Ciò include la libertà di opinione e la libertà di comunicare e ricevere informazioni e idee.



Articolo 11

• Libertà di riunione e di associazione

Ognuno ha diritto di partecipare a riunioni pacifiche e a far parte di associazioni. Ciò include il diritto di fondare un sindacato e il di aderirvi.



Articolo 12

• Diritto di matrimonio

Ognuno ha diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.



Articolo 13

• Diritto a un ricorso effettivo

Ognuno ha diritto di disporre di un ricorso per lamentare la violazione dei propri diritti.



Articolo 14

• Divieto di discriminazione

I diritti garantiti dalla Convenzione si applicano a qualunque persona, senza distinzione di sesso, colore, religione, opinioni politiche e origini.



Articolo 34

• Ricorsi individuali

Il diritto di presentare ricorso davanti alla CEDU è assoluto: gli Stati non possono, in nessuna circostanza, interferire con quest'ultimo.



Articolo 1 Protocollo n. 1

• Protezione della proprietà

Ogni persona ha diritto di possedere dei beni e di farne uso.



Articolo 2 Protocollo n. 1

• Diritto all'istruzione

Ognuno ha diritto all'istruzione e all'insegnamento.



Articolo 3 Protocollo n. 1

• Diritto a libere elezioni

Ognuno ha diritto di partecipare, a scrutinio segreto, alle elezioni legislative, ossia alle elezioni del parlamento del proprio Paese e a quelle del Parlamento Europeo.



Articolo 2 Protocollo n. 4

• Libertà di circolazione

Ogni persona che si trova in situazione regolare sul territorio di uno Stato può circolarvi liberamente e sceglierli il proprio luogo di residenza.



Articolo 1 Protocollo n. 6

• Abolizione della pena di morte

Nessuno può essere condannato a morte o giustiziato dallo Stato.



Articolo 2 Protocollo n. 7

• Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

Chiunque venga dichiarato colpevole di un reato ha il diritto di ricorrere a una giurisdizione superiore.



Articolo 3 Protocollo n. 7

• Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario

All persons have a right to compensation if the courts convict them wrongly.



Articolo 4 Protocollo n. 7

• Ne bis in idem

Nessuno può essere giudicato penalmente due volte per lo stesso reato, a meno che non vengano stabiliti fatti nuovi.



Articolo 5 Protocollo n. 7

• Uguaglianza tra sposi

Gli sposi hanno gli stessi diritti e responsabilità, sia tra di loro, sia nei confronti dei bambini.



Articolo 1 Protocollo n. 12

• Divieto generale della discriminazione

Nessuno può essere oggetto di discriminazione nell'esercizio dei propri diritti per motivi, in particolare, come il sesso, il colore, le convinzioni politiche o religiose e le origini.



Articolo 1 Protocollo n. 13

• Abolizione della pena di morte

La pena di morte è proibita anche in tempo di guerra.

Allegato 2 : Stati firmatari della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

più conosciuta come
Convenzione europea dei
diritti dell'Uomo
(Roma, 4 novembre 1950)




-  Per il governo del Regno del Belgio: **Paul VAN ZEELAND**
-  Per il governo del Regno della Danimarca: **Otto Carl MOHR**
-  Per il governo della Repubblica francese: **Robert SCHUMAN**
-  Per il governo della Repubblica federale tedesca: **Walter HALLSTEIN**
-  Per il governo della Repubblica islandese: **Petur BENEDIKTSSON**
-  Per il governo della Repubblica irlandese: **Seán MAC BRIDE**
-  Per il governo della Repubblica italiana: **Carlo SFORZA**
-  Per il governo del Granducato del Lussemburgo: **Joseph BECH**
-  Per il governo del Regno dei Paesi Bassi: **Dirk STIKKER**
-  Per il governo del Regno della Norvegia: **Halvard Manthey LANGE**
-  Per il governo della Saar: **Edgar HECTOR**
-  Per il governo della Repubblica turca: **Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ**
-  Per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: **Ernest DAVIES**

Allegato 3 : Date importanti



5 maggio 1949

- Firma del Trattato di Londra istituyente il Consiglio d'Europa.




4 novembre 1950

- Firma a Roma della Convenzione della salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, più conosciuta come Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



3 settembre 1953


- Entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



21 gennaio 1959

- Prima elezione dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.


For the Government of the Irish Republic :
Pour le Gouvernement de la République irlandaise :



14 novembre 1960

- La Corte pronuncia la sua prima sentenza: *Lawless c. Irlanda*.


For the Government of the Italian Republic :
Pour le Gouvernement de la République italienne :



1° novembre 1998

- Istituzione della nuova Corte in applicazione del Protocollo n° 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questa Corte unica e permanente sostituisce il precedente sistema di controllo.

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg :
Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg :



1° giugno 2010

- Istituzione delle nuove formazioni giudiziarie per far avanzare rapidamente il trattamento dei ricorsi. Il mandato dei giudici è ormai di 9 anni non rinnovabili.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands :
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :



For the Government of the Kingdom of Norway :
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :

Allegato 4 : I protocolli alla Convenzione



Protocollo addizionale

Entrato in vigore il 18 maggio 1954

Più conosciuto come Protocollo no 1; enumera nuovi diritti, in particolar modo, il diritto alla protezione della proprietà, il diritto all'istruzione e il diritto a libere elezioni a scrutinio segreto.



Protocollo n° 2

• Entrato in vigore il 21 settembre 1970

Attribuisce alla Corte la competenza a fornire pareri consultivi su richiesta del Comitato dei Ministri.



Protocollo n° 3

• Entrato in vigore il 21 settembre 1970

Modifica i precedenti articoli 29, 30 e 34 della Convenzione.



Protocollo n° 4

• Entrato in vigore il 2 maggio 1968

Enuncia, in modo particolare, il divieto di imprigionamento per inadempienza di un'obbligazione contrattuale, il diritto alla libertà di circolazione e di libera fissazione della propria residenza, il divieto di espulsione dei cittadini, il divieto di espulsioni collettive di stranieri.



Protocollo n° 5

• Entrato in vigore il 20 dicembre 1971

Modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione.



Protocollo n° 6

• Entrato in vigore il 1o marzo 1985

Relativo all'abolizione della pena di morte.



Protocollo n° 7

• Entrato in vigore il 1° novembre 1988

Enuncia, in particolare, il diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, il diritto di non esser giudicato o punito due volte, la parità tra coniugi.



Protocollo n° 8

• Entrato in vigore il 1° gennaio 1990

Modifica il funzionamento della Commissione europea dei diritti dell'uomo.



Protocollo n° 9

Entrato in vigore il 1° ottobre 1994

Accorda alla parte ricorrente il diritto di adire la Corte in determinate circostanze.



Protocollo n° 10

Firmato il 25 marzo 1992

Migliora la procedura di controllo della Convenzione, nell'ambito del precedente sistema della Convenzione (questo testo non è più efficace in seguito all'entrata in vigore del Protocollo n° 11).



Protocollo n° 11

Entrato in vigore il 1° novembre 1998

Istituisce "la nuova Corte".



Protocollo n° 12

Entrato in vigore il 1° aprile 2005

Vieta in maniera generale ogni forma di discriminazione.



Protocollo n° 13

Entrato in vigore il 1° luglio 2003

Riguarda l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza.



Protocollo n° 14

Entrato in vigore il 1° giugno 2010

Prevede principalmente la creazione di nuove formazioni giudiziarie per esaminare i ricorsi più semplici e di un nuovo criterio di ricevibilità. Grazie a questo protocollo il mandato dei giudici è passato da 6 a 9 anni senza possibilità di essere rinnovato.



Protocollo n° 15

Firma: 24 giugno 2013 - non è ancora entrato in vigore.

Introduce un riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento. Grazie a questo protocollo il termine per adire la Corte passa da 6 a 4 mesi.



Protocollo n° 16

Entrato in vigore il 1° agosto 2018

Permette alle più alte giurisdizioni di uno Stato membro di rivolgersi alla Corte per richiedere un parere consultivo.

Allegato 5 : Elenco delle firme e delle ratifiche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Trattato n° 005)

	Firma	Ratifica	Entrata in vigore
Albania	13/07/1995	02/10/1996	02/10/1996
Andorra	10/11/1994	22/01/1996	22/01/1996
Armenia	25/01/2001	26/04/2002	26/04/2002
Austria	13/12/1957	03/09/1958	03/09/1958
Azerbaijan	25/01/2001	15/04/2002	15/04/2002
Belgio	04/11/1950	14/06/1955	14/06/1955
Bosnia e Erzegovina	24/04/2002	12/07/2002	12/07/2002
Bulgaria	07/05/1992	07/09/1992	07/09/1992
Croazia	06/11/1996	05/11/1997	05/11/1997
Cipro	16/12/1961	06/10/1962	06/10/1962
Repubblica Ceca	21/02/1991	18/03/1992	01/01/1993
Danimarca	04/11/1950	13/04/1953	03/09/1953
Estonia	14/05/1993	16/04/1996	16/04/1996
Finlandia	05/05/1989	10/05/1990	10/05/1990
Francia	04/11/1950	03/05/1974	03/05/1974
Georgia	27/04/1999	20/05/1999	20/05/1999
Germania	04/11/1950	05/12/1952	03/09/1953
Grecia	28/11/1950	28/11/1974	28/11/1974
Ungheria	06/11/1990	05/11/1992	05/11/1992
Islanda	04/11/1950	29/06/1953	03/09/1953
Irlanda	04/11/1950	25/02/1953	03/09/1953
Italia	04/11/1950	26/10/1955	26/10/1955
Lettonia	10/02/1995	27/06/1997	27/06/1997
Liechtenstein	23/11/1978	08/09/1982	08/09/1982
Lituania	14/05/1993	20/06/1995	20/06/1995

	Firma	Ratifica	Entrata in vigore
Lussemburgo	04/11/1950	03/09/1953	03/09/1953
Malta	12/12/1966	23/01/1967	23/01/1967
Repubblica di Moldavia	13/07/1995	12/09/1997	12/09/1997
Monaco	05/10/2004	30/11/2005	30/11/2005
Montenegro	03/04/2003	03/03/2004	06/06/2006
Paesi Bassi	04/11/1950	31/08/1954	31/08/1954
Nord Macedonia	09/11/1995	10/04/1997	10/04/1997
Norvegia	04/11/1950	15/01/1952	03/09/1953
Polonia	26/11/1991	19/01/1993	19/01/1993
Portogallo	22/09/1976	09/11/1978	09/11/1978
Romania	07/10/1993	20/06/1994	20/06/1994
Federazione Russa	28/02/1996	05/05/1998	05/05/1998
San Marino	16/11/1988	22/03/1989	22/03/1989
Serbia	03/04/2003	03/03/2004	03/03/2004
Slovak Republic	21/02/1991	18/03/1992	01/01/1993
Slovenia	14/05/1993	28/06/1994	28/06/1994
Spagna	24/11/1977	04/10/1979	04/10/1979
Svezia	28/11/1950	04/02/1952	03/09/1953
Svizzera	21/12/1972	28/11/1974	28/11/1974
Turchia	04/11/1950	18/05/1954	18/05/1954
Ucraina	09/11/1995	11/09/1997	11/09/1997
Regno Unito	04/11/1950	08/03/1951	03/09/1953

L'elenco delle firme e delle ratifiche dei protocolli alla Convenzione è disponibile sul sito internet dell'ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa: www.coe.int/en/web/conventions.

Originale della Convenzione





ITA

www.echr.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 47 Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE